

CURIA VESCOVILE DI VICENZA
Ordinario Diocesano

Prot. Gen. n. 58/2007

D E C R E T O

In riferimento all'istanza presentato dalla sig. _____, in data 06/03/2007, con la quale chiede di non essere più considerata membro della Chiesa cattolica,

PREMESSO CHE

- per la Chiesa cattolica il sacramento del battesimo conferisce uno *status* personale indelebile;
- la relativa annotazione negli appositi registri documenta un fatto storico, che come tale non può essere cancellato;
- la Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali;

CONSIDERATO CHE

le premesse sinteticamente richiamate hanno trovato conferma anche in pronunce del Garante per la protezione dei dati personali, nelle quali è chiaramente riaffermato il diritto della Chiesa cattolica alla tenuta dei registri dei battezzati, in piena ottemperanza della Legge n. 675/1996;

VISTO

l'art. 2 § 7 del Decreto generale della Conferenza Episcopale italiana del 30 ottobre 1999 recante "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza",

SI AUTORIZZA

il Parroco della Parrocchia dei S.S. FELICE e FORTUNATO di Vicenza ad apporre in calce all'atto di battesimo di _____ (battezzata il _____) ai sensi e per gli effetti della vigente normativa canonica, la seguente annotazione: "In forza del Decreto dell'Ordinario diocesano, in data 06/03/2007, si annota che _____ ha manifestato la volontà di non far più parte della Chiesa cattolica" [data dell'annotazione e firma del Parroco].

Si fa presente che l'annotazione di cui sopra comporta per l'interessato le seguenti conseguenze di ordine canonico:

- esclusione dall'incarico di padrino per il battesimo e la confermazione (cf cann. 874 § 1 e 893 § 1);
- necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cf can. 1071 § 1,5°);
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (cf can. 1184 § 1,1°)
- esclusione dai sacramenti (cf cann. 1331 § 1,2° e 915).

Vicenza, 6 marzo 2007



L'Ordinario diocesano
(sac. Piero Lanzarini)
(sac. Piero Lanzarini – Vicario Generale)